



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 17 del 21 FEB. 2011

OGGETTO: CAUSA "GONFALONIERE SALVATORE ANTONINO C/PROVINCIA".
TRIBUNALE DI MESSINA. ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 05/08/10.
AUTORIZZAZIONE AL SIG. PRESIDENTE A RESISTERE IN GIUDIZIO. SENZA PREVISIONE
DI SPESA.

L'anno duemilaundici il giorno VENTUNO del mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze
della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Provinciale con l'intervento di:

| | | | PRESENTE |
|-----|-------------------------------------|--------------------|-----------|
| 1. | Presidente On. Avv. Giovanni Cesare | RICEVUTO | <u>NO</u> |
| 2. | Assessore Dott. Antonino | TERRANOVA | <u>NO</u> |
| 3. | Assessore Dott. Michele | BISIGNANO | <u>NO</u> |
| 4. | Assessore Sig. Renato | FICHERA | <u>NO</u> |
| 5. | Assessore Dott. Rosario | CATALFAMO | <u>SI</u> |
| 6. | Assessore Sig. Carmelo | TORRE | <u>SI</u> |
| 7. | Assessore Dott. Pasquale | MONEA | <u>SI</u> |
| 8. | Assessore Dott. Salvatore | SCHEMBRI | <u>SI</u> |
| 9. | Assessore Prof. Giuseppe | DI BARTOLO | <u>NO</u> |
| 10. | Assessore Dott. Maria Rosaria | CUSUMANO | <u>SI</u> |
| 11. | Assessore Dott. Maria | PERRONE | <u>SI</u> |
| 12. | Assessore Sig. Giuseppe | MARTELLI | <u>NO</u> |
| 13. | Assessore Dott. Mario | D'AGOSTINO | <u>SI</u> |
| 14. | Assessore Dott. Rosario | VENTIMIGLIA | <u>SI</u> |

Assume la Presidenza DOTT. ROSARIO CATALFAMO

Partecipa il Segretario Generale COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i
convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli EE.LL;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art.12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente Det. ROSARIO CATALANO
stante l'urgenza di provvedere in merito, propone
che la presente delibera sia dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti
dichiara la presente delibera immediatamente
esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1° Dipartimento U.D. Affari legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie.

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale Dott. Antonino Calabrò

Oggetto: Causa "Gonfaloniere Salvatore Antonino c/Provincia". Tribunale di Messina. Atto di citazione notificato il 05/08/10. Autorizzazione al Sig. Presidente a resistere in giudizio. Senza previsione di spesa.

PROPOSTA

PREMESSO che, con atto notificato il 05/08/10 il Sig. Gonfaloniere Salvatore Antonino, ha citato in giudizio, innanzi al Tribunale di Messina questa Provincia, per sentirla condannare al risarcimento dei danni ad un appezzamento di terreno sito nel Comune di Gaggi c/da Scampi - Puma confinante con la provinciale Gaggi - Castelmola, che asserisce di avere subito nei giorni 15-16 settembre 2009, a causa di piogge di forte intensità che hanno divelto un tratto di muro di sostegno della S.P. summenzionata;

RITENUTO opportuno costituirsi in giudizio, autorizzando a tal fine il Sig. Presidente a resistere e a conferire incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente;

VISTO il terzo capoverso dell'art. 8 della polizza assicurativa, n. 10.7005281 R.C.T/R.C.O., sottoscritta dalla Provincia Regionale di Messina con la Faro Assicurazioni, che così dispone "sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dell'art. 1917 c. c.";

VISTE la L. R. n. 48/1991, L. R. n. 9/1986 e L. R. n. 30/2000;

VISTO lo Statuto Provinciale;

segue >

SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a costituirsi nel giudizio promosso, innanzi al Tribunale di Messina da Gonfaloniere Salvatore Antonino, conferendo a tal fine incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente con ogni più ampia facoltà di legge;

DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa, giacché gli oneri economici discendenti dal conferimento dell'incarico sono, ai sensi del terzo capoverso dell'art. 8 della polizza, n.10.7005281 R.C.T/R.C.O., a carico della "FARO Assicurazioni".

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:

1. Copia Atto di citazione;
2. Copia estratto Polizza n. 10.7005281 R.C.T./R.C.O. art. 8.

Il Responsabile dell'Unica Cooperativa



Addi, _____

IL DIRIGENTE



Visto: Il Presidente e l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi

18-1-2011

IL DIRIGENTE



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE



Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ripartizione Finanziaria - Ut. Impegni-Pareri

VISTO PRESO NOTA

Il presente atto non comporta impegno di spesa

Messina, 20/1/11

Il Funzionario



Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

FR. DOTT. ROSARIO CATALANO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to *DOTT. CARMELO TORRE*

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to *COMM. DOTT. GIUSEPPE SPADARO*

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina il, _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materiale elencato al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì 21 FEB. 2011

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to *Comm. Dott. Giuseppe SPADARO*

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

COPIA

AVV. FLORIANA LIDIA SGROI

V.LE MATTARELLA, 108 - Tel. e Fax 0942/793073

98028 S. TERESA DI RIVA (MI)

1

CA x F1110
15.9.20
[Signature]

20.09.2010

AVV. FLORIANA LIDIA SGROI
 Viale Martarella, 108 - 98028 S. Teresa di Riva (Me)
 Tel. & Fax - 0942/793073
 c.f. SGR LRN 79556 F158)

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA

| |
|--|
| PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA POSTA IN ENTRATA |
| 1051P. AFF. REG. - 5 AGO 2010 |
| 1° DIPARTIMENTO - U.D. |

PROVINCIA REGIONALE
 DI MESSINA
 ENTRATA
 06/08/2010
 Protocollo n°0027759/10

***** ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Gonfaloniere Salvatore Antonino, nato a Gaggi il 18 settembre 1935 ed ivi residente, via Umberto n. 130, c.f. GNF SVT 35P18 D844C, elettivamente domiciliato in S. Teresa di Riva, viale Martarella, 108, presso lo studio dall'Avv. Floriana Lidia Sgroi, dalla quale è difeso e rappresentato in virtù di mandato a margine del presente atto, espone quanto segue.

Il sig. Gonfaloniere è proprietario di una azienda agricola ricadente nel Comune di Gaggi, c.da "Scampi-Puma", distinta in catasto al foglio di mappa n. 5, particelle 109, 110, 527, 528, 589 e 590, tutte accorpate e costituenti un unico appezzamento, la cui superficie è destinata, per l'80%, ad aranceto e fruttiferi di vario genere e, per il 20%, risulta occupata da stradine interne (che si dipartono dalla strada Provinciale), da una vasca di raccolta, da un fabbricato rurale e da incolti.

Più precisamente, l'appezzamento così accorpato si presenta totalmente terrazzato con muretti a secco e in c.c. (delimitanti pianali di coltivazione della profondità media di m 10,00) e confina con la Provinciale Gaggi-Castelmola, con proprietà di eredi di Cundari Antonino, con proprietà di Siligato Salvatore e con impluvio naturale.

È accaduto che le piogge di forte intensità verificatesi nei giorni 15 e 16 settembre 2009 hanno divelto un tratto di muro di sostegno della strada Provinciale Gaggi-Castelmola, consentendo così alle acque miste

Normato
 procuratore e difensore
 per il presente giudizio
 l'Avv. Floriana Lidia
 Sgroi, del foro di
 Messina, conferendole
 ogni facoltà di legge.
 Eleggo domicilio in
 Santa Teresa di Riva,
 Viale Martarella n. 108.
 Presto, altresì, il mio
 consenso al
 trattamento dei dati
 personali così come
 previsto dal D. Lgs. n.
 196/03 e prendo atto
 che il proleto
 consenso è necessario
 per espletare il
 mandato conferito

*Gonfaloniere
 Salvatore*

PER AUTENTICA
 Floriana Lidia Sgroi

a lughiglia, detriti e massi, di riversarsi nella limitrofa e sottostante proprietà dell'esponente, determinando movimenti franosi lungo il fronte stradale (per una lunghezza di circa m 15,00 ed un'altezza di circa m 1,50) e fenomeni di ruscellamento e sedimentazione di detriti e massi sulle strade interne e sui pianali di coltivazione (sino a coprire sia il tronco che la chioma di tutte le piante di arancio, mandarino, clementine e fruttiferi).

Immediatamente dopo l'accadimento dei fatti su narrati, il sig. Gonfaloniere ha conferito incarico ad un proprio tecnico di fiducia, Perito Prof. Agatino Ruttone, che ha rassegnato le proprie conclusioni nella relazione di perizia extragiudiziaria del 09 novembre 2009, che si allega al presente atto.

Secondo le stime elaborate dal perito di parte, i danni subiti dall'esponente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'azienda di proprietà ammonterebbero ad un totale di € 89.127,56, così ripartito:

- € 30.040,00 alle opere agronomiche;
- € 43.895,56 alle opere strutturali;
- € 15.192,00 per danni alla produzione e mancato reddito dell'aranceto e dell'uliveto.

I rilievi e gli accertamenti eseguiti sui luoghi hanno accertato che gli ingenti danni su descritti sono dovuti senz'altro a responsabilità della Provincia Regionale di Messina, che ha omesso di realizzare le opere idonee alla regimentazione delle acque di scorrimento superficiale, nonché di garantire le condizioni di sicurezza e consolidamento della sede stradale.

Con lettera raccolta a/r n. 136490614427 del 20-25 novembre 2009 l'esponente, a mezzo del proprio difensore, provvedeva a mettere formalmente in mora l'Ente odierno convenuto, invitandolo a provvedere immediatamente alla esecuzione degli opportuni e necessari interventi sulla strada provinciale Gaggi-Castelmola, nonché all'integrale ristoro dei danni subiti e subendi dal Gonfaloniere a causa dell'occorso, tuttavia non ottenendo riscontro alcuno.

Palesandosi la necessità e l'urgenza di intervenire al fine di ripristinare l'efficienza produttiva dell'azienda di proprietà dell'attore, considerato, oltretutto, il pericolo di ulteriori frane e smottamenti in vista dell'imminente arrivo della stagione invernale, il Gonfaloniere adiva il Tribunale Civile di Messina, chiedendo, ai sensi dell'art. 696 c.p.c., che venisse accertato lo stato dell'azienda agricola in questione, nonché le cause dei danni subiti e la conseguente loro quantificazione.

Il Sig. Presidente del Tribunale di Messina con provvedimento del 12 gennaio 2010 disponeva il chiesto Accertamento Tecnico Preventivo nominando all'uopo CTU il Geom. Vincenzo Garufi, al fine di dare risposta a quanto richiesto dal ricorrente.

All'esito delle compiute operazioni peritali, il nominato CTU depositava proprio elaborato peritale, pervenendo alle seguenti testuali conclusioni: *"... la rotabile provinciale Gaggi-Castelmola si sviluppa in pendenza e manca, almeno nel tratto in esame sul confine a monte con l'azienda agricola del sig. Gonfaloniere (tornante e sua prosecuzione verso valle), di opere di protezione sia per la sicurezza stradale sia per il sostegno della stessa sede stradale e soprattutto regimentazione idraulica (cunette, canali di guardia etc...). Questa particolare condizione, peggiorata sicuramente dalla deformazione del manto stradale con pendenza verso il fondo Gonfaloniere proprio all'uscita del tornante, ha causato il riversarsi delle acque meteoriche, provenienti dalla raccolta a monte dell'intero nastro stradale, sicuramente cadute abbondanti nel giorno 15 e 16 settembre 2009, nel sottostante fondo del ricorrente per tutto il fronte di invasione misurato in direzione della recinzione di confine pari a ml. 15,00"* (cfr. pag. 12 relazione di CTU).

Il perito così prosegue, descrivendo la dinamica degli eventi: *"... le acque abbondanti con notevole velocità si sono concentrate e riversate nella sede stradale asfaltata, prima nella scarpata olivetata proprio sotto la recinzione con la S.P., determinando fenomeni di ruscigliamento e scalzamento degli alberi, per poi proseguire la*

propria corsa, nel primo pianale di coltivazione, causando l'abbattimento di un tratto di muro di sostegno nel confine a valle, nonché del corrispondente muro di sostegno della sottostante strada carraia aziendale; quindi, giunti nel secondo pianale di coltivazione, hanno causato lo smottamento della scarpata nel confine a valle, a ridosso dell'altro pianale in tre differenti fronti e così, scorrendo, hanno oltrepassato l'altro pianale e sono arrivate a convogliarsi nell'ultimo terrazzo coltivato ad oliveto proprio tra le p.lle 527 e 589 (zona ove in mappa risulta segnato il formarsi di un impluvio naturale) da dove sono confluite nuovamente nella adiacente S.P. nel confine a valle" (cfr. pagg. 12 e 13 relazione peritale).

Individuato il nesso etiologico tra la condotta omissiva dell'Ente convenuto ed i lamentati danni, il Consulente ha discriminato questi ultimi in danni diretti sulle opere agronomiche ed alle opere strutturali dell'azienda ed in danni indiretti per conseguente mancato reddito, pervenendo a quantificarli secondo i criteri dettagliatamente descritti in relazione.

§ - In punto di diritto, non v'è dubbio che la condotta in questa sede contestata all'Ente convenuto integri tutti gli estremi della fattispecie legale di cui all'art. 2051 c.c., o, più in generale, in quella di cui all'art. 2043 c.c..

Le risultanze cui è pervenuto il nominato CTU nella fase d'urgenza non hanno fatto altro che acclarare la fondatezza delle ragioni propugnate dall'attore, riconducendo alle molteplici omissioni della Provincia la causazione degli ingenti danni all'azienda agricola del sig. Gonfaloniere.

Giova, al riguardo, segnalare l'orientamento giurisprudenziale prevalente in subjecta materia, secondo cui è preciso obbligo degli enti proprietari curare e manutenzionare i propri beni, ciò, si ripete, sia in virtù del generale principio del *neminem laedere*, che, più specificamente,

in virtù di quanto espressamente previsto dall'art. 2051 c.c. in tema di responsabilità per cose in custodia.

In tal senso, è doveroso evidenziare come, ferma restando la qualificazione operata ai sensi dell'art. 2043 c.c., il caso concreto di cui trattasi possa essere riguardato sotto il diverso profilo della responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c., con tutto quanto comporta l'applicazione della relativa disciplina, specie in tema di onere della prova.

La dinamica di svolgimento dei fatti, così come descritti, evidenzia una palese responsabilità dell'Ente convenuto sotto il profilo omissivo, in particolare, poiché lo stesso ha omesso di apprestare le necessarie misure di manutenzione e/o precauzionali al fine di evitare eventi come quello per cui è causa.

È indubitabile che l'evento occorso all'attore possa inquadrarsi nella detta fattispecie dell'art. 2051 c.c., anche alla luce di un recentissimo orientamento della Corte Suprema, secondo cui l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, trova applicazione nei confronti della Pubblica Amministrazione, tra l'altro quando trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (cfr., ex plurimis, Cass. civ. 5/08/2005, n. 16675 e Cass. civ. 1/12/2004, n. 22592).

Non revocandosi in dubbio la sussistenza di un pregnante nesso etimologico tra la condotta omissiva dell'ente convenuto ed i danni patiti dall'attore, non può che concludersi, *ratio legis*, per la responsabilità della Provincia Regionale di Messina e conseguente sua condanna alla esecuzione delle opere di manutenzione necessarie al ripristino della situazione quo ante, ovvero alla realizzazione della giusta regimentazione delle acque del proprio nastro stradale Gaggi-Castelmoia, e delle opere a protezione ed a sostegno della sede viaria nel tratto a confine ed a monte dell'azienda agricola dell'attore posta

sottomessa, nonché all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attore.

Sotto tale ultimo profilo, le opere da effettuare, secondo quanto prescritto dal CTU, al fine di ripristinare l'attività dell'azienda, possono così essere sintetizzate:

- 1) raccolta ed accantonamento in cumuli dei detriti terrosi e vari presenti nell'azienda, risagomatura delle scarpate smottate tra i pianali di coltivazione, livellamento della superficie agraria e dissodamento del terreno con mezzi meccanici;
- 2) scavo di sbancamento e demolizione parziale dei muri crollati e ribaltati e relativo trasporto a rifiuto;
- 3) estirpazione di piante danneggiate e seccate con conseguente messa a dimora di nuove;
- 4) potatura straordinaria di piante danneggiate nella chioma dal materiale terroso riversatosi;
- 5) revisione intero impianto di irrigazione a pioggia con sostituzione delle condotte danneggiate o quant'altro;
- 6) costruzione dei tratti di muri in c.c. a monte e a valle della strada poderale aziendale;
- 7) ripristino del manto in c.c. della strada aziendale danneggiato o che si danneggerà in seguito alla realizzazione dei muri ed alla pulizia con mezzi meccanici.

Il costo verosimilmente stimato dal CTU per la realizzazione delle descritte opere e quindi i danni alle opere agronomiche e strutturali, considerato anche il mancato profitto, ammonterebbe ad C. 27.000,00, il tutto meglio specificato alle pagg. 13-19 della relazione di accertamento tecnico preventivo.

§ - Tuttavia, la individuazione della tipologia dei lavori di ripristino da effettuare e la quantificazione dei danni si come elaborate dal CTU non hanno reso giustizia alle effettive, reali condizioni in cui si trova il fondo di pertinenza dell'attore.

Per come risulta agli atti del procedimento per accertamento tecnico preventivo, il sig. Gonfaloniere ha provveduto a contestare le risultanze della CTU sotto i profili appena accennati, depositando osservazioni alla consulenza tecnica d'ufficio, datati 22 marzo 2010, unitamente ai rilievi tecnici redatti dal proprio CTP Perito Prof. Agatino Ruttone, del 09 marzo 2010, che si allegano in copia.

Per il vero, le stime effettuate dal CTU risultano notevolmente divergenti rispetto a quanto elaborato dal consulente di parte, che, per come chiarito in premessa, è pervenuto all'importo complessivo di € 89.127,56.

Le varie voci di danno ed i relativi interventi ripristinatori sono stati dettagliatamente descritti ed elencati nella perizia extragiudiziarla del 09 novembre 2009, già richiamata, in actis, cui interamente ci si riporta.

Tutto ciò premesso, atteso che l'ente convenuto non ha ancora provveduto a porre rimedio ai danni lamentati, si rende necessario adire l'Autorità Giudiziaria.

Stante quanto sopra l'esponente

CITA

La PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Corso Cavour n. 87, c.f. 80002760835, a comparire all'udienza che si terrà in data 15 gennaio 2011, dinanzi al Tribunale Civile di Messina, G.U. designando, ore e locali di rito, con invito a costituirsi in giudizio entro il termine di giorni venti prima dell'udienza di comparizione, ai sensi e nelle forme dell'art. 166 c.p.c. con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implicherà le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che, in mancanza, si procederà in contumacia per ivi sentire accogliere le sottoindicate domande:

PIACCIA ALL'ON.I.E TRIBUNALE

Respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa:

1. - Ritenere e dichiarare che l'evento occorso nelle date del 15 e 16 settembre 2009 si è verificato per responsabilità esclusiva della Provincia Regionale di Messina, ex art. 2051 c.c., o, comunque, ex art. 2043 c.c.;
 2. - per l'effetto, condannare l'Amministrazione convenuta ad eseguire opere di manutenzione necessarie al ripristino della situazione quo ante, ovvero alla realizzazione della giusta regimentazione delle acque del proprio nastro stradale Gaggi-Castelmola, e delle opere a protezione ed a sostegno della sede viaria nel tratto a confine ed a monte dell'azienda agricola dell'attore posta sottomessa;
 3. - condannare la Provincia Regionale di Messina al risarcimento dei danni, subiti e subendi dall'attore a cagione della illegittima condotta tenuta dalla convenuta, quantificati in € 89.127,56, o in quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre interessi, fino all'effettivo soddisfo come per legge;
 4. - in via istruttoria, ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare i danni subiti e subendi dall'attore;
 5. - ammettere tutti quegli altri mezzi di prova utili e conducenti, che ci si riserva di meglio articolare e specificare ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 VI comma c.p.c.;
 6. - Disporre, previa declaratoria di ammissibilità, l'acquisizione al presente giudizio degli atti di cui al procedimento per accertamento tecnico preventivo portante il n. 7885/09 R.G.;
 7. - Condannare la convenuta al pagamento di spese competenze ed onorario di causa, oltre IVA e CPA, anche per quanto concerne la fase di accertamento tecnico preventivo.
- Si produce: copia stralcio e visura catastale del fondo di proprietà del ricorrente; relazione di perizia extragiudiziarla a firma del Perito Prof. Agatino Ruttone; copia lettera raccolta a/r del 20-25/11/2009; copia relazione accertamento tecnico preventivo a firma del Geom. Vincenzo Garufi; fascicolo di parte relativo alla fase di accertamento tecnico

preventivo: copia osservazioni alla CTU ed allegati rilievi tecnici, del 22 marzo 2010.

· Si dichiara, altresì, che il valore della presente controversia, ai fini di legge, è di € 89.127,56 e che, pertanto, il contributo unificato versato è pari ad € 500,00.

· Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione.

· S. Teresa di Riva, 26 luglio 2010

Avv. Floriana Lidia Sgroi

Floriana Lidia Sgroi

RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2010 il giorno _____ del mese di _____

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Messina, ad istanza come in atti, ho notificato e dato copia del superiore atto, a tutti gli effetti di legge, a:

- PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica in Messina, Corso Cavour n. 87, mediante consegna a mani

A. ...
 B. ...
 C. ...
 D. ...

Handwritten signature
Handwritten signature
Handwritten signature

05/08/2010

Handwritten signature

AON

*Aon S.p.A.
Insurance Brokers*



Provincia Regionale di Messina



capitolato speciale di gara per la copertura assicurativa

RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE (R.C.T. - R.C.O.)

Testo aggiornato al 24 ottobre 2007

Aon S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers

90143 Palermo - Via Libertà, 201/a - tel. (+39) 091/348833 - fax (+39) 091/6253693 - mail effeom@tuttopmi.it

Aon S.p.A.

Responsabilità Civile verso Dipendenti - RCO: euro 1.500.000,00 unico per sinistro.

Massimo risarcimento complessivo per anno euro 20.000.000,00

Ove non diversamente contrattualizzato e ad eccezione per i sinistri riconducibili alla R.C. Sorveglianza Stradale di cui al successivo Art. 27, la presente garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa di euro 500,00.

Articolo 7: Corresponsabilità degli assicurati

Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali previsti dal precedente articolo.

Articolo 8: Spese legali

La Società assume a proprie cure e spese la gestione di tutte le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove non si provveda tramite l'Ufficio di Avvocatura dell'Ente, i legali ed i tecnici indicati dall'Assicurato e comunque riservandosi la facoltà di designare ulteriori legali di propria fiducia, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso ed al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese legali sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'art. 1917 c.c.

La società non risponde di multe od ammende né delle spese di amministrazione di giustizia penale.

Articolo 9: Validità territoriale

La validità della presente polizza non ha alcun limite territoriale.

Articolo 10: Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è quello territorialmente competente con la sede del Contraente.

Articolo 11: Denuncia di sinistro